



COMUNE DI BASTIA MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili
- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19.11.2015
- Entrato in vigore il 20.11.2015

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità
- Art. 2 - L'Ufficiale dello Stato Civile e i Suoi Delegati
- Art. 3 - Matrimonio su delega
- Art. 4 - Casa Comunale
- Art. 5 - Giorni ed orari delle celebrazioni
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Modalità di richiesta del servizio
- Art. 8 - Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dagli artt. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita – nei limiti specificati dal presente regolamento– ed ha luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.
3. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

Art. 2
L'Ufficiale dello Stato Civile e i Suoi Delegati

1. Ufficiale di Stato Civile è il Sindaco. Egli può delegare, ai sensi del D.P.R 396/2000, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, nonchè ai dipendenti a tempo indeterminato.
2. Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio da cittadino italiano avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, con anticipo di almeno 45 giorni.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente potrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, può disporre di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona prescelta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione. La sottoscrizione per accettazione sarà comunicata alla Prefettura.
5. Alla celebrazione del matrimonio civile è presente, per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, il personale dipendente svolgente funzione di Ufficiale di Stato Civile o altro personale disponibile allo scopo.

Art. 3
Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di un altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bastia Mondovì con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la delega del Comune di residenza, la fotocopia dei propri documenti d'identità, la fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni, la ricevuta del pagamento della tariffa di cui al successivo articolo 6 ed indicare il regime patrimoniale prescelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4
Casa Comunale

1. Il matrimonio civile è celebrato nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale o altra sala idonea della sede comunale, denominata "casa comunale".

Art. 5
Giorni ed orari delle celebrazioni

1. I matrimoni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

giovedì 15.00 18.00
sabato 9.00 12.00

2. La celebrazione richiesta in orari e giorni diversi è subordinata alla disponibilità del personale addetto ed al versamento della tariffa di cui al successivo articolo.
3. Non sono celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:

- Capodanno
- 6 gennaio
- Pasqua
- Lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8 dicembre
- Natale
- Santo Stefano.

Art. 6 Tariffe

1. Nei casi indicati nell'allegato A) al presente regolamento, per la celebrazione dei matrimoni è dovuto il pagamento di una tariffa negli importi previsti dal medesimo allegato. Il pagamento andrà effettuato presso la Tesoreria Comunale ovvero presso l'ufficio ragioneria.
2. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile 7 giorni prima della data fissata per la celebrazione.
3. Le tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.
4. Le tariffe sono dovute a titolo di rimborso delle spese di gestione sostenute per la celebrazione del matrimonio (pulizia della sala, riscaldamento, energia elettrica, personale preposto al servizio, ecc).
5. Le tariffe sono diversificate anche in relazione alla residenza o meno nel Comune di Bastia Mondovì di almeno uno degli sposi.
6. Le tariffe non comprendono le spese per l'allestimento della sala, che sono comunque a carico dei richiedenti la celebrazione.
7. L'importo va versato (con la causale: PRENOTAZIONE SALA COMUNALE PER MATRIMONIO CIVILE) alla Tesoreria comunale.
8. Lo spostamento della cerimonia o l'eventuale ritardo, non comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art. 7 Modalità di richiesta del servizio

1. La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data prescelta di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio dello Stato Civile, verificata attraverso la segreteria del Sindaco la disponibilità della sala e degli eventuali delegati, accorderà l'autorizzazione per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio di Stato Civile la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa eventualmente dovuta.
4. Il mancato pagamento entro il termine previsto al precedente articolo 6 costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del matrimonio.

Art. 8 Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo

1. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni, di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, devono essere disponibili, puliti e sgombri da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.
2. Ai nubendi è consentito, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
3. Gli stessi nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia nuziale.
4. E' consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.

5. Il Comune di Bastia Mondovì non è responsabile della custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente collocati nella sala di celebrazione.
6. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e della sede comunale. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati alla celebrazione del matrimonio.
7. E' consentito, purché all'esterno della sede comunale, lanciare agli sposi riso e coriandoli.
8. Con specifica dichiarazione sottoscritta i richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.

TARIFFE

ORARIO CELEBRAZIONE	PREZZI
Orario previsto da regolamento	€ 25,00 se almeno uno residente € 100,00 se entrambi non residenti
Fuori orario previsto da regolamento	€ 100,00 se almeno 1 residente € 150,00 se entrambi non residenti